



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott. Marco Ferraro	I Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	I Referendario
dott. Francesco Liguori	I Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	I Referendario (relatore)
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario

nell'adunanza pubblica del 10 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Torre Beretti e Castellaro (PV) rendiconto esercizio finanziario 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ESAMINATI i questionari sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 redatti dall'Organo di revisione del Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie;

VISTA la richiesta istruttoria prot. Cdc n. 4323 del 27/03/2024 e la relativa risposta del comune di Torre Beretti e Castellaro prot. Cdc n. 6644 del 01/05/2024;

VISTA la richiesta di integrazione istruttoria prot. Cdc n. 9865 del 24/06/2024 e la relativa risposta del comune di Torre Beretti e Castellaro prot. Cdc n. 10879 del 19/07/2024;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTO il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita al Collegio in adunanza pubblica per adottare pronuncia *ex art. 1*, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005;

UDITO il relatore, Valeria Fusano e, per l'Amministrazione, il responsabile del Servizio finanziario/economato, Agostina Pretotto, e il funzionario dell'Ufficio tecnico, Cristiano Donato;

PREMESSO IN FATTO

A seguito dell'esame del questionario e della relazione dell'Organo di revisione dei conti del Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV), redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e relative al rendiconto degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, è stata avviata un'istruttoria sugli aspetti più significativi della gestione finanziaria dell'Ente nel periodo in considerazione.

Con riferimento al quinquennio considerato (2018-2022), è emerso che la parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) presenta un andamento decrescente nel triennio 2020/2022 (pari ad appena 1.669,76 euro nel 2022) e che, nell'ambito della parte accantonata del risultato di amministrazione, non è previsto l'accantonamento di somme a titolo di Fondo Garanzia Debiti Commerciali (c.d. FGDC). Dall'esame degli atti, è altresì emerso che l'Ente non ha trasmesso alla BDAP la documentazione prescritta dall'art. 11, co. 4, del d. lgs.

118/2011, con conseguente impossibilità, per la Sezione, di esaminare l'elenco dei residui riaccertati per l'anno 2022 e di valutarne la conformità ai principi contabili di riferimento.

Su tali aspetti è stato svolto specifico approfondimento istruttorio (prot. Cdc 4323 del 27 marzo 2024), volto in particolare ad acquisire gli elementi informativi necessari per verificare l'adeguatezza della parte accantonata del risultato di amministrazione, nonché l'elenco dei residui riaccertati dall'Ente nell'esercizio finanziario 2022.

Con nota, acquisita al protocollo della Sezione il 1° maggio 2024, il comune di Torre Beretti e Castellaro ha comunicato quanto richiesto. Inoltre, ha trasmesso l'elenco dei residui riaccertati. All'esito dell'esame della documentazione e delle informazioni trasmesse dal comune (ammontare del *stock* del debito residuo al 31/12/2019-2020-2021, ammontare delle fatture di acquisto di beni e servizi ricevute nell'esercizio 2020 e 2021, indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 e 2021, ammontare degli stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi al netto delle spese vincolate per il 2021 e 2022, elenco dei residui allegato alla deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022: allegati a nota 1/5/2024, prot. Cdc 6644), è stato svolto un supplemento istruttorio (nota del 24 giugno 2024, prot. Cdc 9865), volto a conoscere:

- le ragioni del mancato accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali sul risultato d'esercizio 2021 e 2022, pur ricorrendone i presupposti sia per l'esercizio 2021 (aumento dello *stock* del debito residuo e indicatore di tempestività dei pagamenti superiore a 60 giorni), sia per l'esercizio 2022 (indicatore dei pagamenti pari a 56,54 giorni);
- le ragioni del mantenimento al 31 dicembre 2022 di debiti e crediti verso l'economista comunale risalenti agli anni dal 2011 al 2022, complessivamente ammontanti a poco meno di 37 mila euro.

Sui predetti punti, l'Ente ha riferito quanto segue: *"F.do di garanzia debiti commerciali: Con riferimento all'esercizio 2021 e 2022 non è stato accantonato nel risultato di amministrazione alcuna quota di accantonamento al fondo in quanto le fatture scadute a fine anno erano relativamente poche e di modico importo, pur risultando nello stock del debito un dato più alto di quello reale per effetto di una discordanza sui nostri archivi dovuta a fatture pagate a cui all'atto dell'emissione del mandato di*

pagamento non sono state agganciate le relative fatture, risultando così ancora aperte. Le fatture ricevute nell'esercizio 2021 e 2022 pur pagate con una tempestività di oltre i 30 giorni, a fine anno vengono saldate totalmente eccetto quelle ricevute a ridosso della chiusura dell'esercizio. Si informa tuttavia che provvederemo a sistemare gli archivi nel più breve tempo possibile affinché questa discordanza venga eliminata definitivamente. Economo comunale residui 2011/2022: nel corso dell'esercizio 2022 si è provveduto al reintegro dei fondi economici dell'esercizio 2021. Per quanto concerne le altre annualità si comunica il mantenimento del debito al 31.12.2022 al fine di poter procedere al più presto alla chiusura ed al reintegro dei fondi economici oggetto di istruttoria. Si allega elenco residui in formato excel (allegato A)." (nota del 19 luglio 2024, prot. Cdc 10879).

All'esito dell'esame della documentazione acquisita, il magistrato istruttore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare adunanza pubblica per la trattazione delle questioni emerse. All'adunanza sono intervenuti i rappresentanti dell'Amministrazione che hanno prodotto la documentazione di cui al protocollo n. 20647 del 10 ottobre 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo.

La presente delibera è adottata nell'ambito dei controlli di cui all'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell'art. 148-bis TUEL.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3, del TUEL, la funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri segnali di precarietà, soprattutto se accompagnati e potenziati da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità emerse all'esito dell'istruttoria, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro *"in modo ordinato e concatenato"* in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2019 approvate con delibera n. 09/2020/INPR).

2.1. Fondo garanzia debiti commerciali (anni 2021 e 2022)

Come anticipato in fatto, l'Ente non ha provveduto all'accantonamento di somme a titolo di fondo garanzia debiti commerciali sul risultato di amministrazione degli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Tale condotta contabile appare in contrasto con disciplina di riferimento.

Sull'accantonamento in parola, l'art. 1, co. 859, della legge 30/12/2018, n. 145, prescrive che *"a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso*

dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231".

Pertanto, nell'ipotesi della lett. a), l'Ente è tenuto a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi (co. 862, lett. a)).

Nell'ipotesi della lett. b), lo stanziamento varia dall'1 al 3% in ragione dell'entità dei ritardi dei pagamenti registrati nell'esercizio precedente, e precisamente: 1% per ritardi compresi tra uno e dieci giorni; 2% per ritardi compresi tra undici e trenta giorni; 3% per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni (co. 862, lett. b), c) e d)).

All'esito dell'istruttoria condotta sul punto nei confronti del comune di Torre Beretti e Castellaro, è emerso che nell'esercizio finanziario 2021:

- il debito residuo del comune di Torre Beretti e Castellaro al 31/12/2020 presenta un aumento di valore rispetto al 31/12/2019 di 62.523,99 euro, rappresentando il 28,67% delle fatture per acquisto di beni e servizi ricevute nel medesimo esercizio;

- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a 63,58 giorni.

Dal quadro di fatto così delineato, discende che l'Ente, secondo il combinato disposto dei commi 859 e 862, co. 1, lett. a), dell'art. 1 della L. 145/2018 sopra richiamati, era tenuto a stanziare nel bilancio un accantonamento, destinato a confluire a fine esercizio nella quota accantonata del risultato di amministrazione, di 9.209,00 euro, corrispondente al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, questi ultimi pari a 184.180,09 euro. Di seguito si riporta, in formato tabellare, il conteggio effettuato dalla Sezione sulla base dei dati forniti dall'Ente:

	2021
stock del debito residuo al 31/12/2019 (A)	33.234,45
fatture per acquisti di beni e servizi ricevute nel 2020 (D)	333.950,56
stock del debito residuo al 31/12/2020 (B)	95.758,44
riduzione dello stock di debito 10%	188,13
riduzione in valore assoluto	62.523,99

	2021
debito>5% (verifica <i>stock</i> del debito al 31/12/2020 su fatture pervenute nell'esercizio) B/D	28,67
indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 31/12/2020	63,58
stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi anno 2021 (a)	184.180,09
spese vincolate per acquisto di beni e servizi (b)	
Totale (a)-(b)	184.180,09
FGDC 5% di 184.180,09	9.209,00

Fonte: risposta istruttoria del 1.05.2024 prot. Cdc n. 6644

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

Tenuto conto che la parte disponibile del risultato di amministrazione 2021 ammontava a 7.979,81 euro, il dovuto accantonamento di 9.209,00 euro a titolo di fondo garanzia debiti commerciali avrebbe generato un disavanzo di 1.229,19 euro.

	2021
Totale parte disponibile	7.979,81
FGDC	9.209,00
disavanzo di amministrazione	-1.229,19

Fonte: BDAP 2021 SDB

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

Conclusioni non dissimili possono trarsi per l'esercizio finanziario 2022, il quale, nel quale pur registrandosi una riduzione dello *stock* del debito residuo di oltre il 10%, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è risultato superiore a 50 giorni. L'Ente era dunque tenuto ad un accantonamento pari al 3% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi nell'anno 2022 al netto delle spese vincolate.

	2022
<i>stock</i> del debito residuo al 31/12/2020 (A)	95.758,44
fatture per acquisti di beni e servizi ricevute nel 2021 (D)	281.971,88
<i>stock</i> del debito residuo al 31/12/2021 (B)	3.750,76
riduzione dello <i>stock</i> di debito 10%	- 96,08
riduzione in valore assoluto	- 92.007,68
debito>5% (verifica <i>stock</i> del debito al 31/12/2021 su fatture pervenute nell'esercizio) B/D	1,33
indicatore di tempestività dei pagamenti 31/12/2021	56,54
stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi anno 2022 (a)	264.710,44
spese vincolate per acquisto di beni e servizi (b)	
Totale (a)-(b)	264.710,44
FGDC 3% di 264.710,44	7.941,31

Fonte: risposta istruttoria del 1.05.2024 prot. Cdc n. 6644

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

Tenuto conto che la parte disponibile del risultato di amministrazione ammontava a 1.669,76 euro, il dovuto accantonamento di 7.941,31 euro avrebbe generato un disavanzo di amministrazione di 6.271,55 euro.

	2022
Totale parte disponibile	1.669,76
FGDC	7.941,31
disavanzo di amministrazione	-6.271,55

Fonte: BDAP 2022 SDB

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

Rispetto a quanto precede, risulta che il comune, dopo aver inizialmente ricondotto il dato emerso a problemi derivanti dal programma di contabilità in uso e a errori materiali (cfr. nota prot. Cdc 6644 dell'1/5/2024 e prot. Cdc 10879 del 19/7/2024), abbia provveduto ad effettuare una variazione di bilancio 2024/2026 in fase di assestamento generale, al fine di prevedere lo stanziamento di somme da accantonare a titolo di FGDC (cfr. nota dell'Organo di revisione dimissionario, pervenuta il 1/10/2024, prot. Cdc 19996).

In sede di adunanza pubblica, l'Amministrazione ha prodotto un elenco di fatture scadute relative all'anno 2020, 2021 e 2022, riportante valori di debito scaduto effettivamente inferiori e discordanti da quelli risultanti dalla documentazione prodotta in fase istruttoria (prot. Cdc 10879 del 19/7/2024), senza peraltro produrre adeguate pezze giustificative (estratto registro fatture di acquisto e copia dei mandati di pagamento), che consentano di escludere l'irregolarità contabile contestata o la necessità di un accantonamento in misura inferiore a quella sopra indicata.

La Sezione, in tale quadro, prende atto di quanto da ultimo riferito dall'Organo di revisione circa l'intervenuto adeguamento nel 2024 e raccomanda all'Ente di provvedere al dovuto accantonamento di somme sul risultato di amministrazione 2024, previa acquisizione dalla piattaforma dei crediti commerciali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (c.d. PCC) dei presupposti di calcolo, riservandosi ogni più ampia verifica sul punto.

2.2. Residui attivi e passivi (anni dal 2011 al 2022) - Servizio economato

Come anticipato in narrativa di fatto, l'esame dell'elenco dei residui riaccertati al 31/12/2022 del comune di Torre Beretti e Castellaro ha evidenziato il mantenimento, nel conto del bilancio,

di residui attivi e passivi nei confronti dell'economista comunale. Più precisamente, i residui attivi, risalenti agli anni dal 2011 al 2020, nonché 2022, ammontano a 36.475,00 euro; i residui passivi, risalenti agli anni dal 2011 al 2022, quotano 36.812,63 euro.

In materia, il principio contabile posto dal par. 6.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 dispone che *“il servizio di economista di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza. I fondi anticipati all'economista per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate. L'economista, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”*.

Le descritte modalità di contabilizzazione dell'anticipazione economica sono state interamente disattese dal comune di Torre Beretti e Castellaro, il quale, nonostante il rilievo formulato da questa Sezione (cfr. nota prot. 30760 del 19/12/2019) all'esito dell'istruttoria condotta sui rendiconti degli esercizi finanziari 2016 e 2017, tutt'ora non provvede alla corretta gestione della cassa economica.

In sede istruttoria è infatti emerso che la cassa economica del 2021 risulta “chiusa”, tardivamente, solo nell'esercizio 2022. La circostanza risulta riconosciuta dall'Amministrazione, la quale, con riferimento ai residui passivi, riferisce che *“nel corso dell'esercizio 2022 si è provveduto al reintegro dei fondi economici dell'esercizio 2021”* e che per gli altri esercizi (dal 2011 al 2020 e per il 2022) si provvederà *“al più presto alla chiusura ed al reintegro dei fondi economici oggetto di istruttoria”* (nota Responsabile del servizio finanziario prot. Cdc 10879 del 19/7/2024).

In definitiva, la situazione dei residui attivi e passivi mantenuti nel conto del bilancio al 31/12/2022, e che permane al 19 luglio 2024 (data in cui è pervenuto l'ultimo riscontro istruttorio del comune), può essere rappresentata come segue.

residui passivi titolo 1			residui attivi titolo 9			
anno	totale		anno	totale		Diff. res pass -res att
2011	2.164,36	da chiudere	2011	2.500,00	da chiudere	-335,64
2012	1.972,07	da chiudere	2012	2.125,00	da chiudere	-152,93
2013	1.018,51	da chiudere	2013	1.250,00	da chiudere	-231,49
2014	1.108,35	da chiudere	2014	1.450,00	da chiudere	-341,65
2015	2.780,19	da chiudere	2015	3.800,00	da chiudere	-1.019,81
2016	4.424,20	da chiudere	2016	4.500,00	da chiudere	-75,80
2017	3.957,90	da chiudere	2017	4.600,00	da chiudere	-642,10
2018	5.427,56	da chiudere	2018	5.500,00	da chiudere	-72,44
2019	4.234,90	da chiudere	2019	4.400,00	da chiudere	-165,10
2020	4.214,33	da chiudere	2020	4.350,00	da chiudere	-135,67
subtotale	31.302,37			34.475,00		-3.172,63
2021	3.010,26	CHIUSO NEL 2022	2021	-		3.010,26
2022	2.500,00	da chiudere	2022	2.000,00	da chiudere	500,00
TOTALE (a)	36.812,63		TOTALE (b)	36.475,00		337,63
differenza						337,63

Fonte: elenco dei residui al 31.12.2022 e risposta istruttoria del 19.07.2024 prot. Cdc 10879
Elaborazione Sez. Reg di controllo per la Lombardia

In ordine a quanto precede, in sede di adunanza pubblica, il rappresentante dell'Ente ha prodotto, per ciascun esercizio, copia delle determine relative alla liquidazione delle spese sostenute dall'economista comunale e il prospetto di riepilogo a far data dal 2015, dal quale risultano valori parzialmente diversi da quelli presenti in contabilità, confermando di non aver provveduto alla chiusura dei rapporti mediante emissione dei mandati di pagamento e delle reversali. È stato inoltre dichiarato l'intervenuto scarico dei conti da parte della Sezione Giurisdizionale, senza tuttavia allegazione della necessaria documentazione a comprova della circostanza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,

ACCERTA

- il mancato stanziamento nella parte corrente del bilancio di un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali e il mancato accantonamento del medesimo Fondo sul risultato di amministrazione degli esercizi finanziari 2021 e 2022, in violazione della disciplina di riferimento;

- la scorretta tenuta contabile del servizio economale, con la presenza di residui attivi e passivi risalenti al periodo dal 2011 al 2020 e 2022 relativi alla gestione economale;

RICHIEDE ALL'ENTE

- di provvedere alla costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali, con accantonamento di somme sul risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2024, secondo quanto precisato in motivazione, con riserva di verifica in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024;
- di provvedere alla regolarizzazione, entro la chiusura del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, dei rapporti pregressi con l'economista comunale, dandone documentata comunicazione alla Sezione nei successivi 30 giorni e attenendosi, per il futuro, ai principi contabili in materia di corretta tenuta della gestione contabile del servizio economato;

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, all'Organo di revisione e al Sindaco e dispone che quest'ultimo comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- la trasmissione della presente pronuncia alla procura contabile ai fini della verifica dell'intervenuta resa del conto;
- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

Il Magistrato Estensore
dott.ssa Valeria Fusano

Il Presidente
dott. Antonio Buccarelli

Depositata in Segreteria il

21 ottobre 2024

Il Funzionario preposto

al servizio di segreteria

(Susanna De Bernardis)